



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9 del 31 gennaio 2019

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva delle istanze (prot. dal n. 767 al n. 777 del 25/07/2018) presentate da 11 consiglieri comunali.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 16,30, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell' O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTE le seguenti istanze di ammissione alla massa passiva presentate da n.11 Consiglieri comunali per il recupero delle somme decurtate del 30% nel corso del 2012 sui gettoni di presenza e l'indennità di carica del Presidente del Consiglio, a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità del precedente esercizio 2011:

N.	DATA	PROT.CREDITORE	IMPORTO
1	25/07/2018	767Raspanti Giacomo	4.531,08
2	25/07/2018	768Bartolone Angelo	3.395,33
3	25/07/2018	769Prestigiacom Domenico	3.140,20
4	25/07/2018	770Puleo Angelo	3.042,35
5	25/07/2018	771Pagano Pietro	4.170,84
6	25/07/2018	772Maggiore Filippo	4.188,45
7	25/07/2018	773Amari Giovanni	3.059,60
8	25/07/2018	774Vigilia Caterina	10.264,20
9	25/07/2018	775La Corte Antonino	3.025,54
10	25/07/2018	776Arena Antonino	4.105,16
11	25/07/2018	777Di Quarto Pietro	3.395,33

VISTE le attestazioni prodotte dalla Responsabile Apicale della Direzione II, datate 20/12/2018, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, datata 16/4/2018;

VISTE le note del 7/1/2019 prot. dal n.6 al n.16, trasmesse a mezzo PEC il 8/1/2019, con la quale viene comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241, sulla base dei seguenti motivi:

sulla materia oggetto di richiesta di ammissione alla massa passiva la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana - con le delibere n. 80 -101-107/PAR/2014 si è espressa in maniera uniforme.

Con la deliberazione n. 80/PAR/2014 rileva che "... la dichiarazione di incostituzionalità della normativa impugnata sia avvenuta in ragione della rilevazione di un vizio "formale", quale quello dell'eccesso di delega, vizio che, riguardando esclusivamente le modalità ed il processo di formazione della volontà legislativa, non tocca e non si estende invece al contenuto ed alla valutazione di conformità a

Costituzione delle disposizioni contenute nello stesso. La sentenza della Corte in discussione (219/2013), invece, proprio in ragione della natura formale del vizio rilevato, ha efficacia strettamente limitata alla norma caducata. Ne discende che la stessa produce, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la perdita di efficacia del solo art. 7 del D. Lgs. 149/2011 e solo con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e Province autonome. Naturalmente la perdita di efficacia (art. 136 della Costituzione) va intesa nel senso che la norma dichiarata incostituzionale viene espunta dall'ordinamento giuridico con conseguenze che si ripercuotono sugli effetti già spiegati dalla stessa, col solo limite costituito dai rapporti già regolati in via definitiva, quali sono quelli regolati da sentenze passate in giudicato o da atti amministrativi che siano divenuti definitivi o da rapporti per i quali siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza. Fermi restando tali limiti, le riduzioni delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali delle sole Regioni a Statuto speciale e Province autonome effettuate in applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. 149/2011, limitatamente alle annualità ricadenti nel perimetro temporale di vigenza della relativa disciplina, si reputano ripetibili a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale. La ripetibilità, per le ragioni sopra esposte, è tuttavia da intendersi strettamente limitata alle decurtazioni effettuate in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, mentre non sono ripetibili le riduzioni effettuate sulla base di altre norme,

precedenti o successive, diverse dall'art. 7 citato, benché ripetitive di quelle dichiarate illegittime, in quanto non travolte dalla pronuncia della Consulta”.

Nel corso del 2012 era vigente l'articolo 31, comma 26, della legge 14 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che non è stato oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale e quindi risulta pienamente vigente ed applicabile ai consiglieri comunali in quanto il comune di Bagheria nell'esercizio precedente non aveva rispettato il patto di stabilità.

La pronuncia di illegittimità (sentenza 219/2013), pertanto, non coinvolge la suddetta disposizione che ha previsto sanzioni a carico dei comuni che hanno violato i parametri di sana gestione finanziaria e dei loro amministratori.

Va quindi confermata l'applicazione della sanzione agli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno e quindi la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, pertanto le somme richieste non sono ripetibili.

Con la successiva deliberazione n. 107/PAR/2014 la Sezione di Controllo della Corte dei conti evidenzia che “la giurisprudenza assolutamente prevalente sostiene che l’atto emanato sulla base di una legge incostituzionale è annullabile, dovendosi dunque escludere la configurabilità della nullità. Tale orientamento risale all’Adunanza Plenaria n. 8 dell’08/04/1963, laddove si chiarisce che: “Non esiste tra la legge e l’atto amministrativo un rapporto di consequenzialità, quale si ravvisa ad esempio tra l’atto preparatorio e l’atto finale di un procedimento amministrativo, dove la caducazione del primo travolge il secondo. L’atto amministrativo è manifestazione di autonomia del potere esecutivo e ha perciò una vita e un’individualità sua propria; esso quindi non viene travolto dalla cessazione dell’efficacia della legge, pur subendo ovviamente l’influsso delle vicende della norma”.

Non va peraltro trascurato che la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale non investe i rapporti già regolati in via definitiva. A tal proposito, -così come chiarito dal Consiglio di Stato, “Il concetto di rapporto esaurito è stato definito in relazione all’esistenza di un giudicato, preesistente alla pronuncia di incostituzionalità, che abbia fatto

applicazione della norma ritenuta illegittima secondo un’interpretazione incompatibile con la sentenza della Corte costituzionale, ovvero in relazione a rapporti per i quali, pur essendone intervenuta una definizione da parte della competente autorità, anch’essa incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale, siano scaduti i termini per la contestazione giudiziale. Si tratta cioè di situazioni che, anteriormente alla decisione di incostituzionalità, abbiano già visto la piena espansione della tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento ovvero per le quali la situazione soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto dell’interessato, e ciò in omaggio a principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili sugli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l’efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta illegittima” (CdS, sez. VI, 09/06/2006 n. 3458).

In definitiva, gli atti amministrativi adottati sotto la vigenza della fonte primaria decaduta possono essere rimossi soltanto attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione ovvero, sussistendone i presupposti, per mezzo dell’esercizio dell’autotutela. Ove l’atto non è impugnato o è impugnato fuori dai termini, lo stesso continuerà ad avere efficacia.

Considerato che le determine dirigenziali, con le quali il comune di Bagheria ha operato la liquidazione applicando la decurtazione del 30% del valore dei gettoni di presenza spettanti, non risultano essere state impugnate entro i termini di legge (art.

21 nonies della legge 241/1990), l'Ente non ha l'obbligo di reintegrare le diminuzioni patrimoniali dei consiglieri comunali, trattandosi di provvedimenti non impugnati e relativi a rapporti ormai esauriti.

considerato

che entro il termine perentorio di 10 giorni l'Avv. Maria Teresa D'Amico, in rappresentanza di tutti i consiglieri sopra riportati, ha fatto pervenire delle osservazioni che non sono state ritenute valide per il superamento dei suddetti motivi di diniego;

rilevato

che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni di preavviso di diniego;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

- di non ammettere alla massa passiva le istanze di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;
- dispone a cura della Segreteria Generale, la notifica della presente deliberazione ai richiedenti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 16,40

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale Dr.ssa Daniela Maria Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93